



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 580 del 16 OTT. 2019

OGGETTO: Presa d'atto dell'Accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare tra l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Milano - Territorio e l'ASST Centro Specialistico Ortopedico traumatologico Gaetano Pini CTO.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE UOC AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI

16 OTT. 2019

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 16 OTT. 2019 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento

Dirigente UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali

Dott.ssa Marilena Miretti

Marilena Miretti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

ha registrato contabilmente

☒ la spesa di € 5.076,00, prevista nella presente proposta, rientra nel Conto Economico del/dei Bilancio/i Preventivo/i Economico/i anno/apri 2019 al /ai conto/i economico/i n. 5.10.040.0100 " spese gestione patrimonio "

☐ la spesa di € , prevista nella presente proposta, rientra nello Stato Patrimoniale del/dei Bilancio/i d'esercizio/i al /ai conto/i n. ""

☐ gli introiti di € , previsti nella presente proposta, rientrano nel Conto Economico del/dei Bilancio/i d'esercizio/i al /ai conto/i economico/i n. ""

☐ Il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni

Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 580 del 16 OTT. 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

dato atto da parte della UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali che:

- con nota prot. n. 5832 del 03.06.2019 l'ASST Gaetano Pini - CTO, per il tramite del Direttore della UOC Tecnico Patrimoniale Arch. Sabatino Iovine, richiedeva all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Milano - Territorio di potersi avvalere dell'attività di valutazione tecnico-estimativa della suindicata Agenzia Delle Entrate (ADE) al fine di procedere all'alienazione di n. 9 unità immobiliari rientranti nel patrimonio immobiliare disponibile dell'ASST G. Pini-CTO;
- con nota 03.06.2019 acquisita al prot. dell'Ente in data 13.06.2019 al n. 6220, l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano - Territorio - Area Servizi estimativi e OMI, nel manifestare la disponibilità all'espletamento delle stime richieste, allegava schema di Accordo di Collaborazione che l'ASST, giusta nota prot. n. 7367 del 10.07.2019, provvedeva a restituire, debitamente compilato con i dati di competenza;
- con nota 05.09.2019, acquisita al prot. dell'Ente in data 12.09.2019 al n. 9749, l'ADE inviava nuovo schema standard, ad integrazione del precedente, aggiornato dalla Direzione Centrale, secondo le recenti modifiche normative intervenute in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della riservatezza, che l'ASST provvedeva a completare e trasmettere all'Agenzia delle Entrate, giusta nota prot. n. 10616 del 03.10.2019;

richiamata la normativa vigente in materia, nello specifico:

- l'art. 64 del Decreto Legislativo n. 300 del 1999 come modificato dall'art. 6 del Decreto-Legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in Legge 26 aprile 2012, n.44, che dispone che *"l'Agenzia è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e dagli enti ad esse strumentali [...] mediante accordi secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59"*;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 580 del 16 OTT. 2019

- la Convenzione triennale di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 300/1999 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate attualmente vigente che prevede che i costi connessi all'esecuzione degli accordi di collaborazione per le attività di valutazione immobiliare e tecnico estimative rese alle P.A., sono stati fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00), quale costo standard per giorno-uomo;

dato atto che, con nota 03.10.2019 acquisita al prot. dell'Ente in 10.10.2019 al n. 11130, l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Milano Territorio - Area Servizi estimativi e OMI trasmetteva l'Accordo di Collaborazione di che trattasi, sottoscritto con firma digitale che l'ASST restituiva all'ADE, debitamente controfirmato, a mezzo PEC del 15.10.2019,

visto l'Accordo di convenzione di che trattasi, nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di prendere atto dell'Accordo di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Milano - Area Servizi estimativi e OMI avente ad oggetto l'espletamento di attività di valutazione immobiliare richieste dalla ASST G. Pini - CTO su n. 9 unità immobiliari di proprietà dell'Azienda;
- 2) di precisare che il presente provvedimento comporterà oneri finanziari per l'Azienda pari ad € 5.076,00 da corrispondere all'Agenzia delle Entrate nei termini e secondo le modalità previste all'art. 3 "Rimborso dei costi" dell'Accordo di collaborazione di che trattasi;
- 3) di stabilire che l'importo derivante dal presente provvedimento pari a € 5.076,00 a carico dell'ASST, verrà registrato nel conto economico sul conto n. 510.090.00060 "spese gestione patrimonio" del bilancio preventivo d'esercizio anno 2019;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6 della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 580 del 16 OTT. 2019

- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Colao)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. B. Binda)

UOC Affari Generali, Istituzionali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento

Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: Dott.ssa Marilena Moretti *Marilena Moretti*

Pratica trattata da: Sig.ra Maria Cianchella *MC*

(Atti n. 2019-1.1.3/1.1.10)



**Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO**

Sistema Socio Sanitario



**Regione
Lombardia**

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 580 del 16 OTT. 2019

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D. Lgs. 33/2013, dal 17 OTT. 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 5 pagine e di n. 1 allegato.

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto

Maria Cicchella

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali Istituzionali e Legali
Il Funzionario addetto



**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITA' DI
VALUTAZIONE IMMOBILIARE**

TRA

Agenzia delle Entrate (di seguito anche solo "Agenzia"), con sede in Roma, via Giorgione n. 106 codice fiscale 06363391001, in persona dell'ing. Gianluca Salamone in qualità di Direttore dell'Ufficio Provinciale di Milano - Territorio, giusta delega del Direttore dell'Agenzia, prot. n. 318511 del 27 novembre 2018

E

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO (di seguito anche solo "ASST G. Pini-CTO"), Azienda Socio Sanitaria Territoriale ex Azienda Ospedaliera (Amministrazione Pubblica) con sede legale in Piazza Cardinal Ferrari 1 - 20122 Milano, codice fiscale c/o partita IVA 09320530968, in persona del Dott. Francesco Laurelli, nato a Milano il 22.02.1966, in qualità di Direttore Generale nominato con DGR XI/1063 del 17/12/2018;

di seguito definite anche, disgiuntamente, "*Parte*" e, congiuntamente, "*Parti*".

PREMESSO CHE

- A. l'articolo 64, comma 3-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dall'articolo 6, comma 1, lett. b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che *"Ferma le attività di valutazione immobiliare per le amministrazioni dello Stato di competenza dell'Agenzia del demanio, l'Agenzia delle entrate è competente a svolgere le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative richieste dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli enti ad esse strumentali. Le predette attività sono disciplinate mediante accordi, secondo quanto previsto dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Tali accordi prevedono il rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia, la cui determinazione è stabilita nella Convenzione di cui all'articolo 59"*;
- B. "ASST G. Pini-CTO", in quanto amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001, rientra nell'ambito dei soggetti ai quali l'Agenzia può erogare servizi di valutazione immobiliare ai sensi del sopra richiamato articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 300/1999;
- C. che detta modalità di intesa rappresenta uno strumento di azione coordinata tra più amministrazioni finalizzato a rendere l'azione amministrativa efficiente, razionale e adeguata;
- D. "ASST G. Pini-CTO" ha quindi richiesto, con istanza n. 5832/19 del 03/06/2019, lo svolgimento da parte dell'Agenzia di attività di valutazione;
- E. è interesse dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 64, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 300/1999 richiamato al precedente punto A), effettuare tali valutazioni al fine di contribuire al perseguimento della

missione istituzionale dell'Agenzia, nel rispetto dei principi di efficienza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, previsti dall'articolo 61, comma 3, dello stesso decreto legislativo;

- F. per le difformità catastali da regolarizzare rilevate anche in fase di sopralluogo, si applica la legge 24/12/2007, n. 244, articolo 1, comma 277;
- G. l'Agenzia è presente sul territorio nazionale con proprie strutture organizzate su base regionale e provinciale, ciascuna operante nell'ambito territoriale di propria competenza;
- H. come anticipato nel precedente punto A), e come meglio specificato nel successivo articolo 3, il presente Accordo di Collaborazione prevede il rimborso da parte di "ASST G. Pini-CTO" dei costi sostenuti dall'Agenzia per l'espletamento delle attività di cui al precedente punto A) e non comporta trasferimenti finanziari diversi da quelli necessari e sufficienti alla copertura di tali oneri;
- I. la Convenzione triennale di cui all'art.59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia attualmente vigente, prevede che i costi su cui effettuare il rimborso per le attività di valutazione immobiliare e tecnico-estimative rese alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e agli enti ad esse strumentali, sono fissati in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00), quale costo standard per giorno-uomo;
- J. il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice"), così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, reca la disciplina in materia di protezione dei dati personali;
- K. il Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento").

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

tra le Parti, in Milano, si stipula il presente Accordo regolato dai seguenti articoli.

ART. 1

VALORE DELLE PREMESSE

- 1.1 Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione.

ART. 2**OGGETTO**

2.1 Con il presente Accordo di Collaborazione le Parti si accordano per la prestazione da parte dell'Agenzia, in favore di "ASST G. Pini-CTO", di attività di valutazione, consistente in:

Paragrafo 5.1 lettera A1) perizie di stima/Compravendita della P.O. n. 1/2016

- Relazione di stima per la determinazione del più probabile valore di mercato delle seguenti n. 9 unità immobiliari di proprietà di "ASST G. Pini-CTO" :

NR	Via/Piazza	n.	Piano	foglio	Particella	subalterno	Categoria	Destinazione	NUMERO gg/uomo
1	via Francesco Predabissi	4	S1	234	76	710	C/2	magazzino impianti	2
2	via Vincenzo Russo	15	S1	201	106	702	C/2	deposito	2
3	via Tibaldi	42	5° e 9° (sottotetto)	522	553	16	A/3	appartamento	2
4	c.so di Porta Vigentina	10	PT	477	16	707	C/6	box	1
5	c.so di Porta Vigentina	6	S1	477	15	709	C/2	deposito	1
6	c.so di Porta Vigentina	6	S1	477	15	705	C/2	cantina	1
7	c.so di Porta Vigentina	6	S1	477	15	707	C/2	cantina	1

8	c.so di Porta Vigentina	10	S1	477	16	824	C/2	cantina	1
9	c.so di Porta Vigentina	6	S1	477	15	706	C/2	cantina	1

ART. 3**RIMBORSO DEI COSTI**

3.1 Per l'espletamento delle attività di cui all'art. 2, "ASST G. Pini-CTO" riconoscerà all'Agenzia, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per lo svolgimento delle stesse, l'importo di euro 5.076,00 (cinquemilasettantaseieuro/00), determinato sulla base del costo standard per giorno-uomo, di cui in premessa, fissato in euro 423,00 (quattrocentoventitre/00).

3.2 Il pagamento all'Agenzia del suddetto importo dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla ricezione, per posta certificata, da parte di "ASST G. Pini-CTO" della nota di addebito, versando le somme dovute mediante bonifico:

- ☐ sul conto di regolamento n. 621, IBAN IT59R0100003228000000000621, intestato a Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106, 00147 Roma;
- ☒ sul conto di tesoreria 12105, acceso presso la Sezione di Tesoreria provinciale della Banca d'Italia n. 348, IBAN IT58X0100003245348300012105 - codice BIC/SWIFT BITAITRRXXX.

3.3 "ASST G. Pini-CTO" comunica che lo specifico indirizzo di posta certificata della struttura interna effettivamente responsabile della ricezione e della liquidazione della nota di addebito di cui al punto 3.2 è il seguente:

PEC :protocollo@pec.asst-pini-cto.it

3.4 Si precisa che, in caso di ritardato pagamento, sono dovuti gli interessi legali stabiliti al tasso fissato con il decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 1284, comma 1, del codice civile, così come sostituito dall'articolo 2, comma 185, legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3.5 Ai fini della liquidazione del rimborso dei costi, eventuali osservazioni e/o rilievi in ordine alla completezza delle attività svolte o all'eventuale presenza di errori materiali negli elaborati redatti potranno essere rappresentati all'Agenzia nel termine di dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla consegna dell'elaborato tecnico. In assenza di rilievi entro il suddetto termine, i servizi si intenderanno integralmente accettati ed esattamente eseguiti.

ART. 4**TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'**

4.1 L'esecuzione delle attività ha inizio a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia, in posta certificata, del presente Accordo di Collaborazione controfirmato da "ASST G. Pini-CTO" con firma digitale, ed è conclusa entro 180 giorni (centoottanta) da tale data.

4.2 L'Agenzia provvede all'organizzazione delle necessarie operazioni e all'espletamento delle attività oggetto dell'incarico secondo i tempi indicati, salvo casi di forza maggiore e di impedimenti o ritardi ad essa non addebitabili.

4.3 L'attività di valutazione verrà sospesa nel caso in cui si riscontrino per l'immobile in esame, anche in fase di sopralluogo, carenze e/o difformità delle informazioni presenti nella banca dati catastale.

4.4 Nell'ipotesi di cui sopra, l'Agenzia darà tempestiva comunicazione della sospensione a "ASST G. Pini-CTO", chiedendo contestualmente precisazioni per superare le criticità riscontrate. Il processo valutativo riprenderà non appena "ASST G. Pini-CTO" avrà posto in essere le attività necessarie per l'aggiornamento della banca dati catastale.

4.5 Qualora la valutazione dell'immobile fosse sospesa per il verificarsi della ipotesi di cui al precedente punto 4.3, il termine previsto dal punto 4.1 del presente articolo è differito per un numero di giorni pari a quello in cui è perdurata la sospensione.

4.6 Al fine di procedere all'espletamento dell'incarico e contestualmente alla sottoscrizione del presente atto "ASST G. Pini-CTO" trasmette la seguente documentazione, propedeutica all'attività in oggetto, dichiarando che le informazioni in essa contenute sono veritiere, complete e idonee a consentire l'avvio delle attività da parte dell'Agenzia:

1. Visura Catastale F 477	M 15	Sub 705	Corso di Porta Vigentina 6	Cantina
2. Visura Catastale F 477	M 15	Sub 706	Corso di Porta Vigentina 6	Cantina
3. Visura Catastale F 477	M 15	Sub 707	Corso di Porta Vigentina 6	Cantina
4. Visura Catastale F 477	M 15	Sub 709	Corso di Porta Vigentina 6	Cantina
5. Visura Catastale F 477	M 16	Sub 824	Corso di Porta Vigentina 10	Cantina
6. Visura Catastale F 477	M 16	Sub 707	Corso di Porta Vigentina 10	Box
7. Visura Catastale F 552	M 553	Sub 16	Via Tibaldi 42	Appartamento
8. Visura Catastale F 201	M 106	Sub 702	Via V. Russo 15	Cantina
9. Visura Catastale F 234	M 76	Sub 710	Via F. Predabissi 4	Magazzino Impianti

10. Planimetria Catastale F 477	M 15	Sub 705	Corso di Porta Vigentina 6	Cantina
11. Planimetria Catastale F477	M 15	Sub 706	Corso di Porta Vigentina 6	Cantina
12. Planimetria Catastale F 477	M 15	Sub 707	Corso di Porta Vigentina 6	Cantina
13. Planimetria Catastale F 477	M 15	Sub 709	Corso di Porta Vigentina 6	Cantina
14. Planimetria Catastale F 477	M 16	Sub 824	Corso di Porta Vigentina 10	Cantina
15. Planimetria Catastale F477	M 16	Sub 707	Corso di Porta Vigentina 10	Box
16. Planimetria Catastale F 552	M 553	Sub 16	Via Tibaldi 42	Appartamento
17. Planimetria Catastale F 201	M 106	Sub 702	Via V. Russo 15	Cantina
18. Planimetria Catastale F 234	M 76	Sub 710	Via F. Predabissi 4	Magazzino Impianti

4.7 In caso di mancata, incompleta e/o inesatta trasmissione di detta documentazione da parte di "ASST G. Pini-CTO", indispensabile per l'espletamento dell'incarico, l'Agenzia potrà effettuare specifica richiesta per il completamento del rilascio delle informazioni necessarie, dando un termine in relazione alla scadenza pattuita. Decorso tale termine e in assenza di specifica documentazione, l'incarico da parte dell'Agenzia si intenderà risolto, con l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività eventualmente già effettuate.

E' fatta salva la possibilità per le Parti, in caso di carenza o assenza di documentazione, di concordare che la perizia venga comunque effettuata nel presupposto che gli immobili siano esenti da qualsiasi peso, servitù, e vincoli vari, nonché in regola con tutte le norme tecniche vigenti in materia urbanistica, ambientale, di conformità degli impianti, di sicurezza ed idoneità dei locali.

4.8 Si precisa che, in ogni caso, eventuali ritardi nella consegna della documentazione richiesta comporteranno uno slittamento dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico da parte dell'Agenzia, non imputabile all'Agenzia medesima, per un numero di giorni pari a quelli di attesa della suddetta documentazione.

4.9 Le Parti convengono che l'Agenzia non effettua alcuna verifica, né assume alcuna responsabilità, in ordine alla veridicità della documentazione prodotta da "ASST G. Pini-CTO" relativa, in particolare, ad autorizzazioni e/o concessioni edilizie, a pareri espressi da enti competenti (quali VV.F., Uffici d'igiene pubblica) e a certificazioni sulla conformità degli impianti, considerando detta documentazione perfettamente regolare.

4.10 Le attività di sopralluogo dovranno svolgersi, in data da concordare, tra i tecnici dell'Agenzia e il Referente responsabile di "ASST G. Pini-CTO", verificando, contestualmente, la corrispondenza tra lo stato di fatto e quello che emerge dai documenti acquisiti. Nel caso di difformità, l'Agenzia procederà secondo le modalità indicate nel precedente punto 4.3 ovvero nel punto 4.7. I tecnici dell'Agenzia verificheranno a campione la correttezza dei dati documentali relativamente alla consistenza, per la quale si farà riferimento a quella desunta dalla documentazione catastale ovvero il calcolo delle superfici sarà effettuato ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 5**ONERI DI COLLABORAZIONE E RESPONSABILITA' DELLE PARTI**

5.1 Per lo svolgimento delle operazioni in oggetto, ai fini del rispetto dei tempi convenuti, "ASST G. Pini-CTO" si impegna ad assicurare la piena collaborazione, oltre che nel trasmettere celermente le informazioni suppletive che dovessero occorrere all'Agenzia, anche per l'effettuazione del sopralluogo dell'immobile.

5.2 "ASST G. Pini-CTO" si impegna a sollevare l'Agenzia da ogni responsabilità derivante da una dilazione dei tempi prefissati conseguente a ritardi nell'integrazione dei documenti e/o delle informazioni richiesti.

5.3 L'Agenzia garantisce, per parte sua, l'espletamento delle attività in oggetto con l'uso della diligenza tecnica, della competenza e della correttezza richieste dalla natura dell'incarico medesimo.

5.4 L'Agenzia non risponde di eventuali ritardi nello svolgimento dei servizi conseguenti a mancata effettuazione, nei termini concordati, dei necessari sopralluoghi che non fossero resi possibili per cause non imputabili all'Agenzia medesima. In tali casi, questa Agenzia notificherà a "ASST G. Pini-CTO", le succitate cause ostative all'esecuzione delle prestazioni, dando un nuovo termine per lo svolgimento dei sopralluoghi, compatibile con la scadenza fissata al punto 4.1 ovvero ai punti 4.5 e 4.8 in caso di slittamento dei tempi. Decorso inutilmente tale termine, a meno di diverso accordo tra le Parti, l'incarico relativo alla stima del bene o dei beni per cui non è stato possibile eseguire il sopralluogo si intenderà risolto, fatto salvo l'obbligo di corresponsione dei costi comunque sostenuti dall'Agenzia per le attività già effettuate. Si precisa che nel caso in cui le Parti decidano di dare corso alla stima, la tempistica di espletamento dell'incarico dovrà essere concordata nuovamente per tener conto del ritardo nell'esecuzione del sopralluogo.

ART. 6**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

6.1 Lo svolgimento delle attività dedotte nel presente Accordo implica un trattamento di dati personali - in specie riferibili al dott. Francesco Laurelli Direttore Generale dell'ASST G. PINI/CTO ed alle ulteriori persone fisiche coinvolte nell'espletamento delle attività oggetto del presente accordo.

6.2 Il trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto del presente Accordo sarà effettuato dall'Agenzia delle Entrate e da "ASST G. Pini-CTO" in qualità di Titolari, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento.

6.3 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente Accordo secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità della presente intesa e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento e al Codice.

6.4 Le Parti si impegnano a collaborare fra loro al fine di consentire, nella maniera più agevole possibile,

l'esercizio del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali da parte dei soggetti interessati.

6.5 Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione dell' Accordo e nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziarla.

6.6 Le Parti si impegnano, altresì, ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

6.7 Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento.

6.8 I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione dell' Accordo verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

6.9 I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

6.10 L'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al presente Accordo tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it, in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

6.11 L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati conferiti per la gestione e l'esecuzione dell' Accordo.

6.12 I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

per l'Agenzia delle Entrate, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it;

per "ASST G. Pini-CTO", il dott. Luigi Recupero, società LTA srl via della Conciliazione 10, 00186 Roma, il cui dato di contatto è : protocollo@pec.asst-pini-cto.it

ART. 7

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

7.1 Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione del presente Accordo di Collaborazione, anche in osservanza della vigente normativa sulla privacy - ai sensi del Regolamento e del

Codice - nonché della normativa in materia di marchi, di copyright e di brevetti per invenzioni industriali.

7.2 I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'Accordo medesimo e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.

7.3 Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nel presente Accordo.

7.4 Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

ART. 8

DURATA

8.1 Il presente Accordo di Collaborazione entra in vigore dalla data di ricezione da parte dell'Agenzia, in posta certificata, dell'Accordo stesso, opportunamente controfirmato da "ASST G. Pini-CTO" con firma digitale ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/1990, e si considera concluso con l'esecuzione delle prestazioni entro la tempistica concordata nel precedente punto 4.1 ovvero ai punti 4.5 e 4.8.

ART. 9

MODIFICHE

9.1 Le Parti si impegnano a definire con successivi atti le eventuali variazioni alle modalità, alle condizioni e ai tempi di svolgimento delle attività previste nel presente Accordo che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge o di variazioni stabilite in sede di definizione della Convenzione tra l'Agenzia e il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al punto I) delle premesse.

ART. 10

RINVIO

10.1 Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui l'articolo 15 della medesima legge fa esplicito rinvio, troveranno applicazione le disposizioni del Codice Civile in materia di obbligazione e contratti, in quanto compatibili, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo di Collaborazione.

**ART. 11****COMUNICAZIONI**

11.1 Ogni avviso o comunicazione relativa al presente Accordo di Collaborazione deve essere inviata ai seguenti recapiti:

a) per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

Indirizzo: piazza Cardinal Ferrari 1, 20122 Milano

PEC: protocollo@pec.asst-pini-cto.it

P.IVA/CF : 09320530968

b) per l'Agenzia delle Entrate:

Ufficio Provinciale di Milano – Territorio

Indirizzo: Via Iginio Ugo Tarchetti, 6 20121 Milano



PEC: up_milano@pce.agenzia territorio.it

CF 06363391001

ASST G. Pini/CTO
(Dott. Francesco Laurelli)
Firmato digitalmente

Agenzia delle Entrate
(Ing. Gianluca Salamone)
Firmato digitalmente

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente

Nome File	Esito Verifica	Verifica alla Data	Algoritmo Digest	Firmatario	Cod. Fiscale	Organizzazione
adc_gaetano_pini.pdf.p7m (Firme totali apposte: 2)	Firma CADES OK Data di verifica: 15/10/2019 08:25:04 (UTC Time)	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	GIANLUCA SALAMONE	TINT-SLMGLC71CD5G273K	Agenzia delle Entrate
	Certificato di CA non trovato	 verifica alla data? clicca qui...	SHA-256	FRANCESCO LAURELLI	TINT-LRLFNC6822F205Z	NON PRESENTE